



Ministero della Giustizia

Comitato per le pari opportunità

42/S/1

Roma, 22 febbraio 2011



**Al Signor Direttore Generale
Direzione generale del personale e della formazione
Dipartimento Organizzazione giudiziaria
dott. Calogero Roberto Piscitello**

**e p.c. Al Signor Capo di Gabinetto
Pres. Settembrino Nebbioso**

**Al Signor Capo Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri**

SEDE

***Oggetto: Articolo 16 legge 4 novembre 2010, n.183 - Circolare 24 novembre 2010 n.1196
e successivi chiarimenti del 14 febbraio 2011 prot. N. 20389.***

L'articolo 16 della legge n.183/2010, ha previsto che le amministrazioni possano entro 180 giorni della data di entrata in vigore della legge, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008).

Conseguentemente il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ha emanato la circolare del 24 novembre 2010 n.1196 che stabilisce i criteri generali per procedere alla revoca dei part-time nell'ambito degli Uffici giudiziari.

A seguito dell'attuazione della circolare sono giunte a questo Comitato alcune segnalazioni in merito ai provvedimenti di revoca che diversi Uffici territoriali stanno ponendo in essere.

Riteniamo, pertanto, opportuno formulare in merito le seguenti osservazioni:

1. preliminarmente si lamenta la mancata consultazione di questo Comitato per la redazione delle circolari sopra indicate.

Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che ne disciplina l'attività, il Comitato Pari Opportunità del Ministero della giustizia *"esprime pareri e formula proposte"* per favorire l'effettiva parità uomo-donna con particolare riferimento tra le altre alla *"fruizione del part-time nel rispetto dei principi espressi dalla normativa vigente in materia di pari opportunità"*. E' noto, ed è statisticamente dimostrato, che il part-time è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e ad esso ricorrono nella maggioranza le donne lavoratrici. Questi dati fanno ritenere che uno dei compiti maggiormente qualificanti dell'attività del Comitato è proprio quello di consultazione in tale materia.

2. Nel caso di specie codesto Dipartimento non ha informato il Comitato dell'adozione della circolare in oggetto (della cui esistenza si è appreso attraverso segnalazioni delle rappresentanze sindacali), circostanza che ha reso impossibile esprimere le proprie osservazioni.

3. Pur considerate le precisazioni interpretative intervenute con la successiva nota del 14 febbraio u.s., riteniamo utile segnalare che la circolare del 24 novembre 2010 potrebbe includere alcune specificazioni che sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione:

A. In primo luogo, anche nel caso di revoca di tutti i part-time appare necessario valutare puntualmente quelle situazioni per le quali le esigenze personali del

caso concreto (familiari affetti da invalidità o patologie, figli minori, vedi puntualmente infra) sono da considerarsi meritevoli di tutela. Tale tutela, espressamente riconosciuta nell'ordinamento vigente, in particolare dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, del d.leg.vo n.61/2000, e successive modificazioni, dovrebbe imporre al Dirigente responsabile una ponderazione di interessi tra le esigenze delle/i singole/i lavoratrici/ori e le esigenze organizzative dell'ufficio. Riteniamo, pertanto, che sussistendo tali specifiche ipotesi si dovrebbe comunque procedere ad un loro puntuale esame, non potendo un provvedimento di natura generale rendere superfluo un approfondimento sulle specifiche necessità che hanno indotto il/la lavoratore/trice a richiedere il part-time.

- B. Nel punto 2) della circolare, vengono individuate “*situazioni*” nelle quali il soggetto che attesti la presenza di tali condizioni potrà vantare un titolo di preferenza per il mantenimento del part-time.

Le “*situazioni*” sono indicate in ordine “*di priorità*” e non sembra vi sia indicazione delle ragioni sulla base delle quali tale ordine di priorità sia stato individuato. *Prima facie*, l'elencazione appare mutuata dall'articolo 12-bis del D. leg. vo n.61/2000 (come modificato dal comma 44, dell'articolo 1, l. n. 247/2007), tuttavia le disposizioni presenti in tale norma non contengono alcun ordine di priorità tra le diverse categorie di soggetti. Infatti, nella disposizione da ultimo richiamata la “*priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale*” è riconosciuta, egualmente, in caso di patologie oncologiche che riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, o il caso di assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa nonché ai lavoratori e lavoratrici con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici ovvero portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104/1992.

Pertanto, poiché la norma primaria richiamata non crea una gerarchia tra tali categorie di lavoratrici/ori, per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riconoscendo a tutte le categorie priorità nella trasformazione, non appare condivisibile la scelta operata nella circolare in oggetto di indicare tali criteri in un “ordine di priorità”.

C. Inoltre, se tale ordine prioritario può apparire opportuno per compiere scelte che rispettino i principi di buona fede e correttezza, sarebbe stato preferibile meglio valutare le situazioni richiamate riconoscendo priorità ad esempio in caso di convivenza con figlio minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, criterio cui dovrebbe seguire l'assistenza al familiare affetto da malattia oncologia o invalido al 100%. criteri poi seguiti dalla convivenza con figlio minore prevedendo tuttavia, una gradazione per tale ultima ipotesi, in considerazione delle fasce di età del figlio (riconoscendo priorità ai genitori di minori fino a tre anni, rispetto ai genitori di minori da tre a otto anni, a loro volta da preferire rispetto a quelli genitori di minori dai nove ai 13 anni).

Alla luce delle osservazioni che precedono, questo Comitato invita a prendere in considerazione le proposte formulate, rendendosi disponibile ad inviare una propria delegazione per un auspicato incontro con codesto Direttore generale per meglio esporre i contenuti del parere illustrato.

In attesa di un riscontro positivo, inviamo distinti saluti.

Il Presidente del C.P.O.

Angela Fanteschi
